

<u>20</u>08



Matrimonio canonico – matrimonio civile Il caso della Diocesi di Udine dal 1871 al 1884

di

Carla Pederoda*



Il matrimonio canonico

La Chiesa Cattolica, nel dare carattere di vincolo indissolubile ed esclusivo al matrimonio, ne riformò la concezione pagana ed ebraica, basata sulla solubilità e poligamia. Dinnanzi all'ordinamento giuridico della Chiesa, il matrimonio non è solamente un'istituzione divina regolata dalle leggi di Dio come creatore (diritto naturale) e come legislatore (diritto divino

positivo), ma è stato elevato da Gesù Cristo a dignità di Sacramento come immagine e riproduzione dell'unione tra Cristo e la Chiesa (Concilio Tridentino, sess. 7, cn.1; sess. 24, cn.1; Codex Iuris Canonici, canone 1055).

Secondo la dottrina agostiniana i suoi capisaldi sono costituiti dal *tripartium bonum: fides* (fedeltà), *proles* (procreazione, educazione), *sacramentum* (inteso come indissolubilità del vincolo matrimoniale). Si veda *De nuptiis et concupiscentia*, II : Patrologia Latina, 44, 421; *De bono coniugali*, 24, 32: Patrologia Latina, 40, 394.

E' dunque un contratto (*matrimonio in fieri*) che ha origine dal mutuo e libero consenso di un uomo e una donna battezzati, che stabiliscono con rito la indissolubile comunione delle loro vite (*matrimonio in acto esse*). E' un sacramento che tende alla conservazione e allo sviluppo del genere umano e all'innalzamento delle anime (Concilio di Trento, sess. XXIV, *de reformatione matrimonii*). Il matrimonio contratto tra battezzati (sia cattolici, protestanti e scismatici) è detto *rato*.

Il matrimonio, nella trattatistica classica del diritto pubblico ecclesiastico, è da considerarsi *rex mixtae* in quanto riguarda sia i fondamenti della Chiesa che quelli dello Stato.

Ricordiamo che il matrimonio tra battezzati divenne istituto ecclesiastico disciplinato dalle disposizioni definitive della sess. XXIV, de reformatione matrimoni del Concilio Tridentino (1563), e dalla enciclica Tamesti (Decretum de reformatione matrimonii, cn. 1), che attribuiva alle autorità ecclesiastiche la titolarità della certificazione anagrafica. Per secoli l'istituto matrimoniale fu regolamentato dalla Chiesa riservando al potere temporale la regolamentazione degli effetti meramente civili (ad esempio i rapporti patrimoniali o i legami tra infedeli o acattolici).

Nella secolare vicenda dei rapporti tra Chiesa e Stato fu fonte di forte conflittualità.

Il matrimonio civile

Nel periodo risorgimentale Pio IX difese i diritti della Chiesa, avversando tenacemente soprattutto il progetto di legge del governo sabaudo sull'introduzione del matrimonio civile e sulla riforma dello stato civile, presentato alla Camera dal ministro di Grazia e Giustizia Buoncompagni, il 12 giugno 1852. Celebre è la lunga lettera che il Papa inviò, il 19 settembre di quell'anno, al Re Vittorio Emanuele nella quale, ricordando la primazia della Chiesa sulla materia, riaffermava come il sacramento rappresentasse l'essenza stessa del matrimonio per cui la celebrazione di qualsiasi altro rito al di fuori di quello sacramentale,

compreso quello civile, per i battezzati dovesse essere considerata alla stregua del concubinato.

L'attivo impegno del clero, per promuovere sottoscrizioni di protesta da parte dei fedeli e l'intensa attività di difesa della religione e della morale da parte della stampa cattolica (che portò, per l'aspro contrasto con il governo, a sequestri di giornali) in concomitanza con le posizioni del Papa, ribadite nella allocuzione *Acerbissimum* del 27 settembre, fecero naufragare il progetto di Cavour.

A ridosso della formulazione del codice civile, Pio IX, nel paragrafo VIII *Errores de matrimonio cristiano* (65 – 74) del Sillabo dell'8 dicembre 1864, condannò le posizioni di uno Stato laico che negava alla Chiesa il diritto di regolare tutta la materia matrimoniale sulla base della inscindibilità tra Sacramento e contratto.

Il matrimonio civile diventò obbligatorio definitivamente nel sistema giuridico italiano con la promulgazione del Codice Civile del Regno d'Italia nel 1865, in vigore dal 1 gennaio 1866 (C.C., 1865, t. V, L. I *de matrimonio*). Lo Stato lasciava a ciascuno la libertà di regolarsi secondo la propria coscienza riguardo alla celebrazione anche del matrimonio religioso.

La Chiesa non rinunciò tuttavia a rivendicare i propri diritti sull'istituto matrimoniale. Con la famosa enciclica di Leone XIII, *Arcanum divinae sapientiae* del 10 febbraio 1880, preceduta dall'enciclica *In scrutabili Dei consilio* del 21 aprile 1878, ribadiva la necessità del potere temporale pontificio e la preminenza della Chiesa sull'istituto matrimoniale.

Durante tutto il suo pontificato, Leone XIII prese una netta posizione sull'intero regolamento della materia matrimoniale, negando valore al matrimonio civile.

La legislazione ecclesiastica sulla materia, preparata da decreti come *Ne Temere* della Congregazione del Concilio del 2 agosto 1907, oppure dalle disposizioni del S. Officio del 20 – 21 novembre 1912 e del 4 agosto 1916, confluì nel *Codex* del 1917 ed in particolare nel canone 1016 che stabilì che "il matrimonio dei battezzati è retto non solamente dal diritto divino, ma altresì dal diritto canonico, salva la competenza del potere civile *circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus"*.

La Chiesa giunse alla mediazione con lo Stato attraverso il famoso Concordato lateranense del 11 febbraio 1929 dove, nell'articolo 34, al sistema del matrimonio civile obbligatorio si sostituì un sistema di scelta, facoltativa, della forma della celebrazione, attribuendo al matrimonio canonico la capacità a conseguire effetti civili.

I fondamenti dogmatici su cui si basa oggigiorno l'istituto del matrimonio, secondo la dottrina cattolica, si ritrovano nel Codex iuris canonici del 1983, in particolare al canone 1055, riformato per volontà del Papa Paolo Giovanni II.

Il caso della Diocesi di Udine nel periodo di Andrea Casasola

Al termine della terza guerra di indipendenza nel 1866 i territori del Friuli occidentale, allora parte dell'entroterra veneto e quindi soggetti all'amministrazione asburgica, furono annessi al Regno d'Italia.

Fin dal 1863, era Arcivescovo di Udine Andrea Casasola (1806-1884, ordinato nel 1831). Uomo cauto e capace di fronteggiare l'opposizione, prima austriaca poi italiana, mantenne un atteggiamento di totale fedeltà alla Chiesa apostolica di Roma e nello stesso tempo di omaggio e obbedienza al monarca. Difese sempre il potere temporale della Santa Sede e la sfera d'azione dell'autorità religiosa senza mai opporsi palesemente al nuovo governo. Questa sua linea di condotta fu presente nelle sue pastorali e circolari e nella sua corrispondenza con il Prefetto di Udine.

La legge del 26 marzo 1871 n. 129 unificò amministrativamente le Province e la Circolare n. 350 del Ministero di Grazia e Giustizia sull'ordinamento dello Stato civile nelle Provincie Venete e di Mantova estese a quei territori la regolamentazione già in vigore in tutto il Regno. Il 19 maggio 1871, con una circolare, il Prefetto di Udine comunicò ai Sindaci le disposizioni da attuare a partire dal primo settembre Da quel momento in poi nella Provincia di Udine l'ufficiale dello Stato civile divenne a tutti gli effetti il Sindaco. L'unificazione politica e amministrativa del nuovo Stato italiano e i continui tentativi di formare una coscienza "nazionale" si espressero anche nella riorganizzazione e nel controllo dello Stato civile. A livello centrale questo si tradusse nella sollecitazione ai Procuratori del Re e ai Pretori di esercitare "sul servizio e sugli atti dello Stato civile tutta la loro più severa vigilanza" (circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti del 32 agosto 1871 sull'Ordinamento dello Stato civile nelle Provincie Venete e di Mantova).

La Prefettura di Udine nel periodo di transizione dal 1866 al 1871 impartì alcune disposizioni chiedendo ai parroci, nell'attesa dell'unificazione legislativa, di registrare in modo corretto gli atti, soprattutto quelli provenienti dall'estero (circolare 18 luglio 1870, n. 13871).

Per quanto riguardava le cause matrimoniali, di pertinenza dei tribunali ecclesiastici delle arcidiocesi, si toccava una sfera delicata. Sempre in funzione di un'uniformità legislativa e in seguito alla cessazione dell'amministrazione giuridica asburgica, si abolivano le disposizioni delle Patenti Imperiali del 1855 e 1856 sancite dal Concordato tra Austria e Santa Sede, facendone decadere tutti i privilegi. Il Reale Decreto del 28 luglio 1866 n. 3089 dispose affinché tutte le cause in materia matrimoniale, non ancora definite dal tribunale diocesano, passassero a seguito della sua soppressione, direttamente alla competenza dei tribunali civili. Si richiese l'elenco di tutte le cause rimaste pendenti (Presidenza del Tribunale Provinciale di Udine, 30 aprile 1867). In sostanza si dava il via ad una politica di laicizzazione dello Stato.

In un clima già teso tra diocesi e governo – l'autorità civile pretese di poter valutare la nomina dei parroci- si intensificò la corrispondenza tra la prefettura e l'arcidiocesi di Udine per il controllo dell'avvenuta registrazione civile dei matrimoni canonici.

Il Prefetto il 2 dicembre 1871 inviò una circolare (n. 1614) all'ordinario lamentando la mancata registrazione, o il ritardo, dinanzi all'ufficiale dello Stato civile di numerosi matrimoni contratti religiosamente. Accusò i parroci "perché o non spiegano loro la vitale importanza dell'atto civile di fronte al Patrio Codice, o non suggeriscono il da farsi, o fors'anco insinuare essere completo il matrimonio con la cerimonia ecclesiastica". Sono i toni morali a prevalere su quelli etici per spiegare la gravità dei danni. "La ommissione di che trattasi, e sulla quale richiamo la di Lei attenzione Monsignore, può (ove la moralità dei cognugi non sia per essi fondamento di vita), portare l'abbandono irrimediabile dei coniugi stessi; lo scioglimento della famiglia irregolarmente costituita, e ciò che più conta la infelicità perenne, morale e materiale degl'innocenti che nati da illegale connubio, in faccia alla legge non hanno veste e carattere di figli".

In queste poche righe emergono tutti i motivi di preoccupazione del governo. La mancata legalizzazione portava in particolare all'impossibilità del riconoscimento di diritti per la prole, e in generale limitava in modo netto l'accesso ai diritti garantiti dal codice civile.

Le posizioni del prelato risultavano ben chiare e a difesa del suo clero. In modo sempre diplomatico, citando la famosa frase detta da Gesù ai Farisei "dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio", spiegava di aver già elargito istruzioni sulle osservanze delle leggi canoniche e civili con una circolare (14 agosto n. 336) e con un opuscoletto intitolato "Il Parroco e il matrimonio civile".

In una nota su un dispaccio (7 dicembre 1871 con pro memoria; e minuta) appunta il suo dispiacere nell'osservare come qualche sindaco "si mostri troppo zelante per la esecuzione della legge civile pretendendo assolutamente che essa preceda la celebrazione del matrimonio Ecclesiastico, quando la legge non prescrive questo lascia anzi in piena libertà i contraenti." Negando valore al matrimonio civile quando non preceduto da quello ecclesiastico, la Chiesa voleva ribattere alle posizioni del governo che tentava di affermare il principio opposto della precedenza del rito civile.

Nella circolare successiva, del 19 dicembre 1871 n. 1658 il Prefetto, prendendo come esempio la mancata registrazione di ben quattro matrimoni religiosi negli atti civili di Mortegliano, chiese: "che il matrimonio ecclesiastico non venisse celebrato se non nel caso che i conjugandi anticipatamente presentassero al Parroco una dichiarazione ufficiale del Sindaco dalla quale risultasse che furono espletate tutte le pratiche dalla legge prescritte per poter contrarre il matrimonio civile". Con questa proposta lo Stato cercava un accordo e non negava il diritto del cittadino di far precedere il rito religioso all'atto civile, ma chiedeva garanzie affinché non ci fossero omissioni che favorissero la pratica del concubinato. Toccando questo tasto l'ufficiale giudiziario probabilmente voleva ricordare all'ordinario la posizione della Santa Sede, intransigente nei confronti del concubinato, visto come peccato e non ammissibile per l'indissolubilità del sacramento del matrimonio. D'altro canto il Prefetto non negava la ritrosia riscontrata nella popolazione 'veneta' ad accettare l'importanza del matrimonio civile. La difficoltà ad aderire alle nuove normative - per un popolo che aveva visto il passaggio di vari governi, ognuno con le proprie leggi - la forte tensione tra la autorità pubblica, l'ambiente ecclesiastico e la popolazione, ed infine i retaggi culturali e sociali, non furono senza conseguenze per il nascere di uno stato che con l'accentramento amministrativo tentava di unificare un paese da secoli frammentato. La lettera si concludeva con l'ordine di dare disposizioni e istruzioni ai parroci.

La risposta non si fece attendere, pochi mesi dopo il 14 febbraio 1872, Monsignore Casasola precisava che non intendeva obbligare i parroci a rispettare le disposizioni prefettizie. Rifacendosi alla gerarchia ecclesiastica e alle leggi canoniche spiegava come le procedure per gli sponsali fossero già state codificate nel tridentino e nell'ultimo concilio ecumenico (del 1869) e come nessun vescovo potesse "innovare, aggiungere od abrogare di ciò che è prescritto". Solo il Pontefice o un nuovo Concilio Ecumenico poteva dettare nuove norme. Concludeva riaffermando la sua disponibilità affinché i diocesani "abbiano a

non perdere di vista la loro posizione in faccia alla legge" e si riproponeva di spiegare l'importanza della materia, durante la visita pastorale appena iniziata.

Poco prima, nella circolare n. 132 del 10 febbraio 1872 inviata dalla Prefettura ai Commissari distrettuali e ai Sindaci, si pubblicarono i risultati di un'indagine: su 861 matrimoni ecclesiastici eseguiti nella Provincia, dal 1 settembre al 31 dicembre 1871, ben 642 furono consacrati con entrambi i riti mentre 219 solo con il rito ecclesiastico. I matrimoni civili nel loro complesso ammontarono a 657 "perché se ne effettuarono 15 che non furono né preceduti né susseguiti dal rito ecclesiastico."

Il lasso di tempo che poteva intercorrere tra una registrazione e l'altra passava da un minimo di 8 giorni per la maggioranza dei casi ad un massimo di 30. La preoccupazione per il basso numero di celebrazioni civili spinse il Prefetto a chiedere ai Sindaci il loro intervento, ricorrendo anche alla divulgazione del valore del Codice Civile nelle "scuole serali degli adulti", pur nel rispetto delle religiose credenze. La conoscenza della legge, attraverso l'istruzione scolastica, si inquadrava in un processo di alfabetizzazione della popolazione che aveva visto l'estensione della legge Casati del 1859 a tutto il Regno d'Italia, istituendo così l'obbligo scolastico e riconoscendo il ruolo primario dello Stato in materia.

L'attenzione verso una popolazione che "o per insicurezza, o per mancanza di mezzi" non svolgeva tutte e due le funzioni fu qui ribadita. Chiedendo di far rispettare e conoscere il Decreto Legislativo del 14 luglio 1866 n. 3122, sull'esenzione degli indigenti al pagamento del bollo per gli atti relativi allo Stato civile, si tentava di evitare di ricorrere al pretesto dell'impossibilità di sostenere le spese per il rito. Si concludeva con la necessità di dovere effettuare un successivo controllo.

Nella stessa data fu fatta pervenire alla curia la parte statistica della circolare n. 132 e nelle ultime righe si disponeva, affinché l'indagine proseguisse "comprendendo l'epoca dal 1 settembre 1871 a tutto febbraio 1872". Inoltre si ordinò ai parroci "di dare ai sindaci, ed ai Commissari Distrettuali che gliene facessero domanda, l'elenco nominale dei matrimoni ecclesiastici eseguiti durante l'epoca succitata."

La situazione non sembrava migliorare e lo stesso sindaco di Udine, con una nota del 10 aprile corrente n. 3694, si lamentò dell'impossibilità di svolgere l'indagine ordinata dal governo poiché, ad eccezione di due o tre parroci della città, tutti gli altri "o esplicitamente o con risposte, che in modo indiretto conducevano alla medesima conclusione si rifiutarono

di ottemperarvi adducendo che di codeste investigazioni le Autorità Civili non hanno diritto di promuovere". Il prefetto ordinò all'ordinario diocesano di richiamare i parroci udinesi all'obbedienza degli ordini impartiti dall'autorità (circolare Prefettura 13 aprile n. 341).

Il braccio di ferro tra governo e curia locale proseguì con intensità per tutto il 1872. Da una parte il prefetto premeva sull'Arcivescovo affinché il clero locale desse i prospetti richiesti sui matrimoni celebrati in chiesa fino a febbraio, adducendo come motivazione uno scopo "eminentemente morale" nel volere regolarizzare il matrimonio con le leggi civili e escludendo qualunque intento a fini fiscali (circolare prefettura 13 aprile n. 341 e circolare prefettura 23 Aprile 1872 n. 380). All'origine di quest'ultima diffidenza stavano le leggi sulla soppressione degli enti ecclesiastici e la liquidazione dell'asse ecclesiastico (1867) che andavano a minacciare i beni materiali posseduti dagli ordini sacerdotali.

Dall'altra parte, il forte inasprimento delle tensioni tra Stato e Chiesa, avvertito a livello nazionale, e gli attacchi di una stampa liberale congiunti a posizioni estremiste di alcuni clericali, a livello locale udinese, irrigidirono l'atteggiamento dell'Arcivescovo verso il governo. Instancabile, Casasola rispose sempre a difesa dei suoi sacerdoti e del dogma dell'infallibilità pontificia (Concilio ecumenico Vaticano I, 1869, al quale partecipò) adducendo come scusa, all'incapacità di soddisfare la richiesta da parte del clero e del popolo, la logica della separazione dello Stato dalla Chiesa, voluta e promulgata dal governo attraverso la stampa. Su tale logica, in modo sarcastico e riportando un pensiero diffuso nella Diocesi, egli riteneva "inutile e ridicolo" un controllo dei matrimoni ecclesiastici da parte di un governo che non ne riconosceva la validità. Siccome la legge non riconosceva la validità dei matrimoni religiosi, ne conseguiva che "ogni matrimonio ecclesiastico è in faccia alla [legge] medesima un atto nullo e non sussistente; quindi l'occuparsene a riconoscere se avvenne è fuori della comprensione della legge" (Risposta del 18 Aprile, n. 219 alla Nota del 13 Aprile 1872, n. 341). Proseguiva nella difesa, sostenendo il diritto del clero di non rivelare gli atti in casi di particolare gravità, onorando il precetto dell'inviolabilità del segreto del matrimonio contratto secondo la formula ecclesiastica. Il prelato, in tal modo, non riteneva utile intimare ai parroci la consegna dei documenti senza rischiare un atto arbitrario nei confronti delle prescrizioni canoniche. Nello stesso modo, appoggiando la richiesta del governo, avrebbe reso autoritario e illegale, agli occhi della pubblica opinione, l'intervento dello Stato in affari religiosi. Il tutto si concludeva, come di consueto, con la solita promessa di divulgare l'importanza del matrimonio civile a fini legali. Tale presa di posizione, argomentata questa volta con fini più prettamente politici, provocò una reazione da parte del Prefetto tanto da indurlo a cercare il risultato con altri mezzi (circolare 23 aprile 1872, n. 380), nonostante che parte del clero si fosse già conformato alla richiesta del governo.

Il 2 maggio con una lettera 'ad personam' (n. 50) il Procuratore del Re, Fararetti, scrisse a Casasola deplorando il "contegno ingiustificabile dal momento che la legge sul matrimonio civile non offende punto l'osservanza del rito ecclesiastico" e ponendo "la necessità di richiamare a più savio consiglio gli ecclesiastici al di Lei potere religioso soggetti". Terminava con un'affermazione che rispecchiava bene la tensione politica e sociale in atto in quel periodo: "lo non avrei voluto turbare l'animo della V.S. ma fatti di recente avvenuti da parte di qualche sacerdote di questa Diocesi, uno dei quali già anche denunciato al poter giudiziario, ed altro in via di esserlo, mi decisero di rivolgere la presente a V. S., e ciò nella speranza che questo possa valere ad arretrare più spiacevoli conseguenze." Posizioni contrastanti del clero diocesano portarono infatti negli anni successivi ai processi di don Vogrig e di don Lazzaroni (1880) diretti contro la curia.

Se la risposta successiva del prelato smorzava i toni politici per riprendere quelli morali, basati sull'importanza del matrimonio come sacramento, il clero, infastidito dall'ulteriore ingerenza del potere governativo, chiedeva al suo ordinario quale posizione prendere.

La Pretura con circolare n. 239 del 23 novembre 1872, in base a un'ingiunzione ministeriale, richiese che venisse comunicato il numero delle nascite registrate e dei matrimoni contratti presso le istituzioni religiose, dal 1 settembre 1871 alla fine di giugno 1872. Il clero udinese si rivolse al suo superiore per avere "quella norma, cui debbiasi concordemente attenere in un punto si delicato ed importante del proprio ufficio." (Udine, 28 novembre 1872). Con circolare del 2 dicembre n. 604, indirizzata ai reverendi arcidiaconi e vicari foranei di tutta la Diocesi, la curia dispose che "gli atti del cittadino sotto il rapporto religioso, essendo riservati alla sua coscienza non possono essere oggetto della civile legislazione". Il rilevamento dei dati continuava ad essere ostacolato.

Nell'Italia liberale connotata da statistiche, sia nazionali sia comunali, protese alla conoscenza del territorio e alle rilevazioni di carattere amministrativo-finanziario, le diffuse resistenze e i contesti sociali fortemente differenziati ne ostacolarono spesso il regolare svolgimento. Il primo censimento nazionale della popolazione dei comuni risaliva al 1861, per poi susseguirsi con cadenza decennale. Nella Provincia di Udine, ogni qualvolta il

governo richiedeva per indagini gli elenchi nominativi dei matrimoni ecclesiastici continuava ad incontrare una certa resistenza del clero. Così avvenne nel 1879 in occasione di una nuova statistica dei matrimoni celebrati nell'arcidiocesi, dal 1 settembre 1871 a febbraio 1879. Risultarono 14099 all'incirca con una media di 1876 l'anno; di questi ben 1335 non legalizzati, ossia circa 178 annui. Nonostante furono un decimo del totale, come venne precisato, si ritenne questa cifra esagerata poiché la raccolta dei dati fu fatta dai prelati "per informazione privata; non per informazione ufficiale" e molti legalizzarono il rito successivamente in Comune. In quella occasione solo 49 parroci non risposero, mentre 139 fornirono i dati richiesti. Per la prima volta si verificò un ribaltamento delle posizioni in quanto i parroci favorevoli alle richieste governative, furono la maggioranza.

In una nota del documento pocanzi citato, si definirono le cause che portarono alla mancata registrazione civile, distinguendo quelle valide a livello nazionale da quelle specifiche per la Diocesi di Udine (Archivio Curia Arcivescovile Udinese, b. 36, fasc. 3).

Nel primo caso rientrarono, in parte, quelle sottolineate dal prefetto nelle missive precedenti. I fattori identificati furono: la miseria, che non permetteva di spendere in tasse e bolli; l'indolenza e l'ignoranza in materia; la mancanza di assenso da parte dei genitori o dei consigli di famiglia verso gli sposi minorenni; la tarda età dei contraenti, ai quali, non avendo prole, non interessava l'atto civile; la morte di uno degli sposi; gli interessi famigliari in caso di vedovanza, per non pregiudicare gli eredi; i dissensi fra gli sposi causa di separazioni.

Per quanto riguardava la Diocesi di Udine, si evidenziarono due differenti condizioni: l'emigrazione in America e i matrimoni tra ragazze friulane e giovani austriaci. Il fenomeno della massiccia trasmigrazione oceanica, che investì non solamente questa regione ma tutta l'Europa, fu senza dubbio caratterizzato dal mancato riconoscimento civile di molti matrimoni religiosi avvenuti in Patria prima della partenza. Di differente connotazione i matrimoni celebrati soprattutto nelle località sparse nelle Alpi Giulie ai confini con l'Austria. La legalizzazione di queste cerimonie presupponeva un complicato iter burocratico che spesso scoraggiava gli sponsali: "i certificati devono dal Comune passare al Capitaniato Distrettuale, da questo alla Luogotenenza di Trieste, quindì al Console Italiano, poi al Ministro degli esteri, e finalmente al Comune della Sposa."

E' l'immagine della società italiana fine diciannovesimo secolo, in trasformazione nella lenta costruzione della coscienza nazionale, legata ancora alle consuetudini e con poca conoscenza delle normative di legge.

La diatriba non era destinata a concludersi. Nel 1884 il Procuratore Generale del Re, con circolare n. 4054 del 24 aprile, indirizzata ai procuratori del Distretto, rendeva noto il risultato di un'altra statistica. "Dal 1 gennaio a tutto ottobre 1883 si erano avverate 2486 unioni a solo rito Religioso, manchevoli, cioè, della sanzione civile, le quali in un con quello degli anni precedenti raggiungono la enorme cifra di 14301". Si istituirono, e fu una novità, commissioni per ogni comune del Mandamento, composte da "tre influenti cittadini" con lo scopo di coadiuvare il lavoro del Pretore. Nel tentativo di debellare il fenomeno si richiese, inoltre, la cooperazione dell'Ordine degli avvocati "pregandoli di adoperarsi con intelligenza ed amore sia coll'opera propria, sia con opere di facilitazione e d'incoraggiamento".

Con l'ultima lettera di Andrea Casasola si riproposero le stesse argomentazioni a difesa dell'operato clericale: "i Parrochi di questa Diocesi non solo non avversano la civile sanzione, ma consapevoli delle dannose conseguenze che si derivano dalla sua omissione cerchino di esortare i fedeli perché non indugino di presentarsi all'ufficiale del Governo per compiere la civile cerimonia." Da lì a poco il prelato sarebbe deceduto lasciando la gestione della delicata situazione al suo successore Giovanni Maria Berengo.

Nota: la documentazione citata nel testo è stata consultata sia presso l'Archivio di Stato di Udine sia presso l'Archivio Storico della Curia Arcivescovile Udinese.